

I COSTI DEL PROCESSO DI NULLITÀ MATRIMONIALE

La normativa della Conferenza Episcopale Italiana disciplina con norme comuni per tutta l'Italia i costi del processo di nullità matrimoniale. I costi, in vigore dal 1° gennaio 2020, si riferiscono sia al processo ordinario che al processo più breve.

Il principio fondamentale cui si ispirano le norme è questo: il processo di nullità matrimoniale è ordinato alla ricerca della verità circa la scelta matrimoniale compiuta dai coniugi, con un'attenzione alla coscienza delle persone, nel contesto dell'accompagnamento pastorale dei fedeli.

La CEI ha regolamentato la materia stabilendo che i costi dei tribunali non siano solo a carico dei fedeli che vi si rivolgono, e che nessuno si debba sentire escluso per motivi economici.

Pertanto eventuali situazioni di difficoltà economica non devono allontanare i fedeli qualora abbiano fondati motivi per avvalersene. Quindi chi si trovasse in difficoltà economiche può chiedere l'esenzione totale o parziale del contributo per le spese processuali e/o il gratuito patrocinio. Il Tribunale inoltre mette a disposizione dei fedeli la figura del patrono stabile, che svolge un servizio di prima consulenza preliminare al libello che introduce la causa, e che non riceve alcun compenso da coloro che vi accedono.

Il costo che un fedele sostiene per una causa di nullità è composto da due voci: il contributo per le spese processuali e l'onorario per l'avvocato (l'esperto che lo assiste nelle fasi del processo).

- 1. Contributo per le spese processuali.** Il Tribunale ecclesiastico chiede per le spese processuali un contributo di € 525,00 alla *parte attrice*, ossia colui che promuove il processo, e che sarà versata (salvo diversa disposizione) al momento del deposito del libello introduttorio. La *parte convenuta*, ossia chi è chiamato in giudizio, può partecipare al processo senza avvocato e senza alcun esborso. Qualora invece nomini un avvocato di fiducia, è chiamata a concorrere alle spese processuali con un contributo di euro 262,50. Infine se le parti introducono in modo congiunto una causa, sono chiamate a contribuire con € 525,00 complessivi.
- 2. Onorario per gli avvocati.** Il compenso per gli avvocati è stabilito dalla CEI tra un minimo di € 1.600,00 e un massimo di euro 3.000,00. A questo vanno aggiunti gli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla legge italiana. Il costo riguarda il primo grado del giudizio. L'eventuale secondo grado (appello) comporta un'ulteriore spesa, compresa tra € 650,00 ed € 1.300,00 nel caso di un rinvio a processo nella forma ordinaria; altrimenti la spesa è ridotta a un terzo se la causa rientra in quanto previsto dal can. 1680 § 2. Anche nel secondo grado di giudizio saranno richiesti dall'avvocato gli oneri fiscali e previdenziali.
È importante sottolineare che le spese per l'avvocato devono essere stabilite nel **preventivo di spesa**. Questo sarà consegnato al Tribunale al momento della presentazione del libello per la parte attrice, ed eventualmente al deposito del mandato procuratorio per la parte convenuta.

Esenzione per condizioni di difficoltà economica

Chi si trova in una oggettiva e documentabile situazione di difficoltà economica, che non gli permette di contribuire alle spese processuali o di sostenere l'onorario di un avvocato di fiducia, deve presentare al Tribunale apposita domanda, sia prima che dopo la consulenza gratuita presso il patrono stabile. Il "modulo per la richiesta del gratuito patrocinio" è scaricabile dal sito del Tribunale: va compilato in tutte le sue parti e accompagnato dai documenti essenziali per attestare la veridicità delle motivazioni riportate.

Ulteriori informazioni si possono trovare al seguente indirizzo:

www.tertriveneto.it